



Ecolabel

Criteri per l'assegnazione
di un marchio comunitario
di qualità ecologica

**Requisiti degli imballaggi
e informazioni richieste
sulle confezioni**



GRUPPI DI PRODOTTI

Introduzione	2
Ammendanti e substrati di coltivazione	3
Aspirapolvere	4
Calzature	5
Carta per copie e carta grafica	6
Computer portatili	7
Coperture dure per pavimenti	8
Detergenti multiuso	9
Detersivo per piatti	11
Detersivi per il bucato	13
Detersivi per lavastoviglie	15
Frigoriferi	17
Lampadine	18
Lavastoviglie	19
Lavatrici	20
Lubrificanti	21
Materassi	22
Personal computer	23
Pompe di calore	24
Prodotti tessili	25
Prodotti vernicianti per interni	26
Prodotti vernicianti per esterni	27
Saponi, shampoo e balsami per i capelli	28
Televisori	30
Tessuto-carta	31

INTRODUZIONE

Il Consorzio Comieco ha predisposto l'aggiornamento del documento “**Criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica - Ecolabel**” per recepirne le modifiche introdotte in questi ultimi due anni e per riassumere e rendere facilmente consultabili per i suoi Consorziati i requisiti richiesti alle confezioni dalla normativa relativa al marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel (Regolamento CE n.1980/2000).

Lo scopo del presente documento è quello di dare indicazioni ai produttori di imballaggi che vogliono adeguare la loro produzione agli standard minimi individuati da un marchio ecologico, al fine di intraprendere un'azione di prevenzione competitiva.

Si rende noto che è attualmente in corso il processo di revisione dell'intero sistema Ecolabel: è stato infatti approvato dal Parlamento UE in prima lettura un nuovo provvedimento che sostituirà il precedente regolamento CE n.1980/2000. L'obiettivo è quello di allargare il campo di applicazione del marchio Ecolabel e snellire le procedure burocratiche per ottenerne l'utilizzo.

Attualmente è possibile richiedere l'etichetta Ecolabel per **26 gruppi di prodotti** che corrispondono a 12 grandi settori produttivi e a un'attività di servizi (servizi di ricettività turistica e di campeggio). Inoltre sono in corso di revisione alcuni prodotti (progetto Ecolabel/EuP) e sono in via di definizione i criteri per ulteriori gruppi di prodotto (edifici, mobili in legno e carta stampata).

Nel presente documento vengono in particolare recepiti l'introduzione di nuovi prodotti (pompe di calore) e gli aggiornamenti relativi ai criteri ecologici e di valutazione e verifica di alcuni prodotti (televisori, vernici).

I gruppi di prodotto sono qui organizzati in ordine alfabetico e per ognuno vengono raccolti in schede i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica, Ecolabel, riguardanti i requisiti dell'imballaggio, le informazioni richieste sulle confezioni, le informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica e le relative modalità di valutazione e verifica della commissione a fronte della richiesta dell'assegnazione del marchio.

Le informazioni riportate sono estrapolate dalla normativa di riferimento e si limitano ai criteri richiesti sugli imballaggi. Per tutte le altre informazioni e per consultare la normativa in forma integrale, si rimanda al link presente in ogni scheda prodotto.

Si precisa che il periodo di validità dei criteri e i requisiti di valutazione e di verifica sono specificati per ciascun gruppo di prodotti nell'ambito della rispettiva serie di criteri. Il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e di verifica dei criteri della conformità è effettuato, a tempo debito, prima della fine del periodo di validità dei criteri specificati per ciascun gruppo di prodotti e comporta una proposta di proroga, revoca o revisione.

Il presente documento rimane perciò suscettibile di aggiornamenti futuri.

Per approfondire:

<http://www.eco-label.com/italian/>

http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it_IT/Ecolabel/

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/menus/about_en.htm

CRITERI ECOLABEL PER I SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE

PRODOTTO	AMMENDANTI E SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE
Atto di riferimento	<p>Decisione della Commissione n 2007/64/CE del 15 dicembre 2006</p> <p>“che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo”</p>
Validità	<p>5 Novembre 2010 - substrati di coltivazione</p> <p>17 Dicembre 2010 - ammendanti</p>
Requisiti dell'Imballaggio	Nessuno
Informazioni sulle confezioni	<p>Le informazioni indicate di seguito devono essere fornite con il prodotto sull'imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nome e indirizzo dell'organismo responsabile della commercializzazione; b) descrizione che identifica il prodotto per tipo, inclusa la dicitura «SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE»; c) codice identificativo della partita; d) quantità (in peso o in volume); e) costituenti principali (superiori al 5 % in volume) con i quali è stato preparato il prodotto. <p>Se applicabile, le informazioni indicate di seguito devono essere fornite con il prodotto sull'imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) istruzioni di stoccaggio e data di scadenza consigliate; b) indicazioni per la manipolazione e il corretto uso; c) descrizione dell'uso cui è destinato il prodotto ed eventuali limitazioni di utilizzo; d) indicazione in merito all'idoneità del prodotto per particolari gruppi di vegetali (ad esempio piante calcifughe o calcicole); e) pH e rapporto carbonio/azoto (C/N); f) indicazione della stabilità della sostanza organica (stabile o molto stabile) secondo le norme nazionali o internazionali; g) indicazione delle modalità di impiego consigliate; h) per uso non professionale: tasso di applicazione raccomandato espresso in chilogrammi o litri di prodotto per superficie unitaria (m2) per anno. <p>Il richiedente può omettere alcune di queste informazioni solo qualora fornisca una motivazione soddisfacente.</p> <p><i>N.B.: Queste informazioni devono essere trasmesse salvo disposizioni diverse della legislazione nazionale.</i></p>
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	<p>Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:</p> <ul style="list-style-type: none"> — incentiva il riciclaggio di materiali; — promuove l'impiego di materiali prodotti in maniera più sostenibile, riducendo così il degrado ambientale.
Link	<p>http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01379100/1379134_Decisione-substratidicoltivazione2007.pdf</p>

**CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO ASPIRAPOLVERE**

PRODOTTO	ASPIRAPOLVERE
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2003/121/CE del 11 febbraio 2003</u> "che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica agli aspirapolvere"
Validità	Criteri scaduti, in corso di revisione
Requisiti dell'Imballaggio	Nessuno
Informazioni sulle confezioni	Il prodotto deve essere posto in vendita corredato da un manuale di istruzioni, contenente avvertenze sulle corrette modalità d'uso a tutela dell'ambiente [...]
Valutazione e verifica	Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a tali requisiti e fornire copia del libretto di istruzioni all'organismo competente che esamina la richiesta.
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo: <ul style="list-style-type: none">• capacità di pulizia elevata, bassi livelli di emissioni di polvere, basso livello di emissioni sonore,• basso consumo energetico,• maggiore durabilità e riciclabilità.
Valutazione e verifica	Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a tali requisiti e fornire copia dell'imballaggio e/o del prodotto e/o nella documentazione allegata raffigurante il logo Ecolabel.
Link	http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378200/1378237_aspirapolvere.pdf

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO CALZATURE

Prodotto	CALZATURE
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2002/231/CE del 18 marzo 2002</u> "che stabilisce criteri modificati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature e che modifica la decisione 1999/179/CE"
Validità	31 Maggio 2010 Validità prolungata: Decisione della Commissione 20 Dicembre 2007
Requisiti dell'Imballaggio	Le scatole di cartone eventualmente utilizzate per l'imballaggio finale delle calzature devono essere costituite da materiale riciclato in percentuale non inferiore all'80 %. Le borse di plastica eventualmente utilizzate per l'imballaggio finale delle calzature devono essere costituite di materiale riciclato.
Valutazione e verifica	Fornire un campione dell'imballaggio del prodotto, con una corrispondente dichiarazione di conformità a questo criterio.
Informazioni sulle confezioni	<u>Istruzioni per gli utenti</u> Il prodotto deve recare le seguenti informazioni (o testo equivalente): «Queste calzature sono state trattate per migliorarne l'impermeabilità. Esse non necessitano di ulteriore trattamento.» (Questo criterio si applica solo alle calzature che hanno ricevuto un trattamento impermeabilizzante). «Quando possibile le calzature devono essere riparate e non gettate. Tale comportamento garantisce un maggiore rispetto dell'ambiente». «Quando si gettano le calzature, si prega di utilizzare gli adeguati impianti di riciclaggio locali, qualora questi siano disponibili». <i>Informazioni sul marchio di qualità ecologica</i> L'imballaggio dovrà recare il seguente testo (o testo equivalente): «Per maggiori informazioni consultare il sito Internet sul marchio di qualità ecologica dell'UE: http://europa.eu.int/ecolabel ».
Valutazione e verifica	Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto e delle informazioni allegate al prodotto, con una dichiarazione di conformità a ciascun punto di questo criterio.
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	Il secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve contenere il seguente testo: <ul style="list-style-type: none"> • ridotto inquinamento dell'aria e dell'acqua, • evitato l'uso di sostanze nocive.
Valutazione e verifica	Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, con una dichiarazione di conformità a questo criterio.
Link	http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378200/1378236_calzature.pdf

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO CARTA COPIE

PRODOTTO	CARTA PER COPIE E CARTA GRAFICA
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2002/741/CE del 4 settembre 2002</u> "che stabilisce i criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica e modifica la decisione 1999/554/CE"
Validità	31 May 2010 Validità prolungata: Decisione della Commissione 15 Dicembre 2008
Requisiti dell'Imballaggio	Nessuno
Informazioni sulle confezioni	Sugli imballaggi primari e secondari del prodotto devono apparire le seguenti informazioni: «Questo prodotto ha ricevuto il marchio di qualità ecologica della UE perché soddisfa, tra gli altri, i requisiti che permettono di limitare le emissioni nell'acqua (COD, AOX), nell'aria (S, NOx, CO2), l'impiego di energie e di combustibili fossili.» «Per maggiori informazioni sul marchio di qualità ecologica, si prega di consultare il sito web: http://europa.eu.int/ecolabel » «Si invita a raccogliere la carta da destinare al riciclaggio.» Inoltre, il produttore può indicare sull'imballaggio la percentuale minima di fibre riciclate.
Valutazione e verifica	Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto e delle informazioni fornite insieme al prodotto, nonché una dichiarazione di conformità a questo criterio.
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare il seguente testo: «ridotto inquinamento dell'aria e dell'acqua basso consumo di energia uso limitato di sostanze nocive».
Valutazione e verifica	Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, nonché una dichiarazione di conformità a questo criterio.
<i>Link</i>	http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378200/1378235_carta_copie.pdf



CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO COMPUTER PORTATILI

PRODOTTO	COMPUTER PORTATILI
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n.2005/343/CE del 11 aprile 2005</u> "che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili"
Validità	31 Maggio 2010 Validità prolungata: Decisione della Commissione 15 Dicembre 2008
Requisiti dell'Imballaggio	Gli imballaggi hanno le seguenti caratteristiche: a) tutte le componenti degli imballaggi devono essere facilmente separabili, a mano, in singoli materiali al fine di agevolarne il riciclaggio; b) gli imballaggi in cartone eventualmente utilizzati devono essere composti per almeno l'80 % da materiali riciclati.
Valutazione e verifica	Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce un campione/ campioni degli imballaggi all'organismo competente che valuta la domanda.
Informazioni sulle confezioni	Il prodotto deve essere posto in vendita corredato di un manuale di istruzioni che informi sul corretto uso dal punto di vista ecologico [...]
Valutazione e verifica	Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce all'organismo competente che valuta la domanda una copia del manuale di istruzioni.
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo: <ul style="list-style-type: none"> • ridotto consumo energetico, • progettato per facilitarne il riciclaggio, • livello di rumorosità ridotto.
Valutazione e verifica	Il richiedente dichiara all'organismo competente che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce una copia del marchio di qualità che compare sull'imballaggio e/o sul prodotto e/o sulla documentazione di accompagnamento.
Link	http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378500/1378579_DecisioneEcolabelcomputerportatili.pdf



CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO COPERTURE DURE PER PAVIMENTI

PRODOTTO	COPERTURE DURE PER PAVIMENTI
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2002/272/CE del 25 marzo 2002</u> "che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure per pavimenti"
Validità	31 Marzo 2010 Validità prolungata: Decisione della Commissione 20 Dicembre 2007
Requisiti dell'Imballaggio	Nessuno
Informazioni sulle confezioni	<u>Informazioni per i consumatori</u> Il prodotto è venduto corredato di informazioni per l'utilizzatore, contenenti consigli sull'uso corretto e migliore del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sulla confezione e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni: a) indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio di qualità ecologica europeo, con una spiegazione, breve ma specifica, del suo significato, oltre alle informazioni generali fornite nel riquadro 2 del marchio; b) consigli per l'uso e la manutenzione del prodotto. Queste informazioni dovranno mettere in evidenza tutte le istruzioni del caso, particolarmente per la manutenzione e l'uso dei prodotti destinati all'esterno. Se necessario è fatto riferimento alle caratteristiche d'uso del prodotto in condizioni difficili dal punto di vista climatico o altro, ad esempio resistenza al gelo/assorbimento dell'acqua, resistenza alle macchie, resistenza ai prodotti chimici, preparazione necessaria della superficie sottostante, istruzioni di pulitura e tipi consigliati di agenti detergenti nonché intervalli di pulitura. Le informazioni comprenderanno inoltre eventuali indicazioni sulla durata potenziale del prodotto in termini tecnici, espressa o come media, o come intervallo di valori; c) un'indicazione del circuito di riciclo o smaltimento (spiegazione per fornire al consumatore le informazioni sulle possibili elevate prestazioni del prodotto); d) informazioni sul marchio di qualità ecologica dell'UE e sui relativi gruppi di prodotto, tra i quali il testo seguente (o equivalente): «Per maggiori informazioni si visiti il sito Internet sul marchio di qualità UE: http://europa.eu.int/ecolabel ».
Valutazione e verifica	Il richiedente fornisce un campione della confezione e/o dei testi allegati.
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	Il riquadro 2 del marchio di qualità ecologica deve contenere il seguente testo: Prodotti naturali: <ul style="list-style-type: none"> • estrazione con impatto ridotto sugli habitat e sulle risorse naturali, • emissioni limitate nelle operazioni di finitura, • miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti. Prodotti lavorati: <ul style="list-style-type: none"> • minore consumo energetico dei processi di produzione, • minori emissioni nell'aria e nell'acqua, • miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.
Valutazione e verifica	Il richiedente fornisce un campione dell'imballaggio e/o dei testi allegati.
Link	http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378200/1378239_coperturedureperpavimenti.pdf



CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DETERGENTI MULTIUSO

PRODOTTO	DETERGENTI MULTIUSO
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2005/344/CE del 23 marzo 2005</u> “che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari”
Validità	31 Dicembre 2010 Validità prolungata: Decisione della Commissione 18 Novembre 2008
Requisiti dell'Imballaggio	<ul style="list-style-type: none"> a) Non devono essere utilizzati spray contenenti gas propellenti. b) Le parti in plastica utilizzate per il contenitore principale devono essere marcate in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (6), o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1. c) Qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 d) «Etichettature ambientali e dichiarazioni - Autodichiarazione ambientale (etichettatura ambientale del tipo II)». e) Le parti dell'imballaggio primario devono essere facilmente separabili in parti monomateriale.
Valutazione e verifica	Occorre fornire all'organismo competente dati sull'imballaggio ed eventualmente un campione dello stesso, insieme a una dichiarazione di conformità a ciascun elemento del presente criterio.
Informazioni sulle confezioni	<p><u>Informazioni per i consumatori</u></p> <p>Istruzioni per l'uso</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <u>Istruzioni sul dosaggio</u> - L'imballaggio dei detergenti multiuso deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile. Si raccomanda l'uso di un pittogramma (ad esempio l'immagine di un recipiente da 5 litri e il numero di misurini e di ml di prodotto raccomandati), che tuttavia è facoltativo. Sull'imballaggio dei detergenti concentrati per le pulizie dei servizi sanitari deve essere espressamente dichiarato che è sufficiente una piccola quantità di prodotto rispetto a un normale prodotto diluito. Sull'imballaggio deve figurare la seguente dicitura (o un testo equivalente): «<i>La dose consigliata consente di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto ambientale</i>». b) <u>Avvertenze di sicurezza</u> - sul prodotto devono figurare, sia per iscritto sia con relativo pittogramma, le seguenti avvertenze di sicurezza (o un testo equivalente): «Tenere fuori dalla portata dei bambini» «Non mescolare detergenti diversi» «Non inalare il prodotto nebulizzato» (NB: solo per prodotti spray). c) <u>Informazioni sugli ingredienti ed etichettatura</u> - si applica il regolamento (CE) n.648/2004. d) <u>Informazioni sul marchio di qualità ecologica</u> - sull'imballaggio deve figurare



	<p>il testo seguente (o un testo equivalente):</p> <p>«Ulteriori informazioni sul marchio comunitario di qualità ecologica sono disponibili al seguente indirizzo web: http://europa.eu.int/ecolabel».</p>
Valutazione e verifica	<p>Occorre fornire all'organismo competente un campione dell'imballaggio del prodotto e della relativa etichettatura, insieme a una dichiarazione di conformità a ciascuno degli elementi del presente criterio.</p>
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	<p>Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:</p> <ul style="list-style-type: none">• impatto ridotto sulle forme di vita acquatiche• uso ridotto di sostanze pericolose• istruzioni per l'uso più chiare
Link	<p>http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378500/1378580_DecisioneEcolabeldetersivimultiuso.pdf</p>

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DETERSIVI PER PIATTI

PRODOTTO	DETERSIVO PER PIATTI
Atto di riferimento	<p><u>Decisione della Commissione n. 2005/342/CE del 23 marzo 2005</u> “che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per piatti”</p>
Validità	<p>31 Dicembre 2010 Validità prolungata: Decisione della Commissione 18 Novembre 2008</p>
Requisiti dell'Imballaggio	<p>a) Il coefficiente volumetrico di imballaggio dell'imballaggio primario, escluso il tappo, deve essere inferiore o pari a 1,9. Tale criterio non si applica qualora l'imballaggio primario sia costituito per almeno il 50 % da materiale riciclato. Il coefficiente volumetrico di imballaggio corrisponde al volume del solido rettangolare più piccolo (parallelepipedo rettangolo) che può contenere l'imballaggio diviso per il volume del prodotto contenuto nell'imballaggio.</p> <p>b) Qualunque dicitura apposta sull'imballaggio per dichiarare che l'imballaggio primario è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichettature ambientali e dichiarazioni — Autodichiarazione ambientale (etichettatura ambientale del tipo II)».</p> <p>c) Le parti dell'imballaggio primario devono essere rapidamente separabili in parti monomateriale.</p> <p>d) Le parti in plastica utilizzate per il contenitore principale devono essere marcate in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (6), o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1.</p>
Valutazione e verifica	<p>Occorre fornire all'organismo competente dati sull'imballaggio ed eventualmente un campione dello stesso, insieme ad una dichiarazione di conformità a ciascun elemento del presente criterio.</p>
Informazioni sulle confezioni	<p>Sull'imballaggio del prodotto devono figurare le seguenti istruzioni. «Per lavare piatti e stoviglie nel modo più efficiente, risparmiando acqua ed energia, e per proteggere l'ambiente, si consiglia di non utilizzare acqua corrente ma di immergere le stoviglie nell'acqua e di utilizzare il prodotto secondo la dose raccomandata. Per un lavaggio ottimale delle stoviglie non occorre una quantità eccessiva di schiuma» (o altro testo equivalente).</p> <p>Sull'imballaggio devono figurare le seguenti informazioni, in caratteri e formato di dimensioni sufficienti e su sfondo visibile (l'uso dei pittogrammi è facoltativo):</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">Dose raccomandata per 5 litri di acqua:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>piatti non molto sporchi x ml (y cucchiaini da caffè) di prodotto</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>piatti sporchi z ml (w cucchiaini da caffè) di prodotto</p> </div> </div> </div> <p>dove x, y, z e w devono essere definiti dal richiedente e/o dal fabbricante. L'unità di misura utilizzata nel pittogramma di cui sopra è il millilitro, ma tra</p>



	<p>parentesi va precisata anche un'altra unità di misura di facile comprensione (ad esempio cucchiaini da caffè, come indicato nel pittogramma).</p> <p>Tuttavia, se l'imballaggio è provvisto di un sistema di dosaggio efficiente e facile da utilizzare, in grado di erogare la dose di prodotto in modo affidabile, può essere utilizzata un'unità di misura alternativa (ad esempio numero di misurini, di spruzzi o altro).</p> <p>L'indicazione del numero approssimativo di lavaggi che possono essere effettuati con una confezione di prodotto. Tale indicazione è raccomandata ma facoltativa.</p> <p>Il numero approssimativo di lavaggi è calcolato dividendo il volume del prodotto per la dose necessaria ad un lavaggio di piatti sporchi in 5 litri di acqua (come indicato nel pittogramma di cui sopra).</p> <p>Si applica il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi.</p> <p>e) «Ulteriori informazioni sul marchio comunitario di qualità ecologica sono disponibili al seguente indirizzo web: http://europa.eu.int/ecolabel» (o testo equivalente).</p>
Valutazione e verifica	E' necessario fornire all'organismo competente un campione dell'imballaggio del prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a ciascuno degli elementi di questo criterio.
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta: <ul style="list-style-type: none">• impatto ridotto sulle forme di vita acquatiche,• uso ridotto di sostanze pericolose,• istruzioni per l'uso più chiare.
Link	http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378500/1378581_DecisioneEcolabeldetersiviperpiatti.pdf



CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DETERSIVI PER BUCATO

PRODOTTO	DETERSIVI PER IL BUCATO
Atto di riferimento	<p><u>Decisione della Commissione n. 2003/200/CE del 14 febbraio 2003</u> “che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato e modifica la decisione 1999/476/CE”</p>
Validità	<p>28 Febbraio 2010 Validità prolungata: Decisione della Commissione 20 Dicembre 2007</p>
Requisiti dell'Imballaggio	<p>a) Se non sono previste ricariche, il peso totale dell'imballaggio primario non deve essere superiore a 3,7 g/lavaggio per le pastiglie e a 1,7 g/lavaggio per tutti gli altri prodotti.</p> <p>b) Se sono previste ricariche, il peso totale dell'imballaggio primario non deve essere superiore a 7 g/lavaggio e il produttore deve fornire le confezioni di ricarica. Il peso della confezione di ricarica non deve essere superiore a 1,7 g/lavaggio.</p> <p>c) Gli imballaggi in cartone devono essere costituiti per almeno l'80 % da materiale riciclato.</p> <p>d) Gli imballaggi primari in plastica devono essere etichettati in modo conforme alla norma ISO 1043.</p>
Valutazione e verifica	<p>Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio, insieme ad una dichiarazione che attesti il dell'imballaggio primario e una dichiarazione relativa alla percentuale di materiale riciclato. Si applica la definizione di imballaggio primario di cui alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994)</p>
Informazioni sulle confezioni	<p><u>Informazioni per i consumatori</u> <u>Informazioni da riportare sulla confezione</u></p> <p>La seguente scritta (o una scritta equivalente) deve figurare su tutti i detersivi per bucato contrassegnati dal marchio di qualità ecologica o all'interno della confezione: «LAVARE IN MODO ECOLOGICO SIGNIFICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • suddividere il bucato (ad esempio in base al colore, al grado di sporcizia o al tipo di fibre), • lavare a pieno carico, • non usare quantità eccessive di detersivo e seguire le istruzioni sul dosaggio, • selezionare cicli di lavaggio a basse temperature. <p>Se usato seguendo queste istruzioni, il prodotto contribuisce a ridurre l'inquinamento idrico, la produzione di rifiuti e il consumo di energia. Per maggiori informazioni sul marchio comunitario di qualità ecologica consultare il sito: http://europa.eu.int/ecolabel.» A richiesta devono essere fornite ulteriori informazioni sul detersivo. A questo scopo, sulla confezione deve essere indicato che per maggiori informazioni sul prodotto è possibile rivolgersi al servizio consumatori della società produttrice o al rivenditore.</p> <p><u>Istruzioni sul dosaggio</u></p> <p>Se nel test del rendimento di lavaggio il numero di unità di rendimento (Cleaning Performance Units — CPU) è superiore a 24, sulla confezione deve comparire la seguente avvertenza (o un testo equivalente): «Per le macchie</p>

	<p>difficili è necessario un trattamento specifico prima del lavaggio.» Sulla confezione devono figurare le raccomandazioni relative al dosaggio, insieme ad un invito ai consumatori a rivolgersi alla società di distribuzione dell'acqua o alle autorità locali per conoscere il grado di durezza dell'acqua. È necessario specificare le dosi consigliate per tessuti «normalmente sporchi» e «molto sporchi» e per i diversi gradi di durezza dell'acqua relativi ai paesi interessati, riferite al peso dei tessuti. Se le istruzioni sul dosaggio vengono fornite con l'ausilio di un misurino, sulla confezione deve essere chiaramente indicato il volume di quest'ultimo (in ml). Per incoraggiare i consumatori ad evitare l'uso eccessivo di detersivo e a seguire le istruzioni relative al dosaggio, deve essere fornito a richiesta (quando non sia già inserito nella confezione) un misurino (tazza) avente una scala con linee di graduazione pari ad almeno 10 ml. Occorre indicare l'efficienza di lavaggio, che deve riferirsi a tessuti «normalmente sporchi» e ai vari gradi di durezza dell'acqua considerati. Le dosi consigliate per un grado di durezza dell'acqua pari a 1 (dolce) e tessuti «normalmente sporchi» e per il grado massimo di durezza dell'acqua (3 o 4) e tessuti «molto sporchi» non devono differire tra loro di un fattore superiore a 2. La dose di riferimento utilizzata per la prova del rendimento del lavaggio e per la valutazione del rispetto dei criteri ecologici relativi agli ingredienti è la dose consigliata per tessuti «normalmente sporchi» e per una durezza dell'acqua corrispondente a 2,5 mmol CaCO₃/l nello Stato membro in cui è stata effettuata la prova. Se le dosi consigliate si riferiscono unicamente a una durezza dell'acqua inferiore a 2,5 mmol CaCO₃/l, la dose massima consigliata per tessuti «normalmente sporchi» deve essere inferiore alla dose di riferimento indicata nel paragrafo precedente.</p> <p><u>Etichettatura e informazioni sugli ingredienti</u></p> <p>Si applica la raccomandazione 89/542/CEE della Commissione, del 13 settembre 1989, relativa all'etichettatura dei prodotti detersivi e prodotti di pulizia (1). I seguenti gruppi di ingredienti devono essere etichettati indipendentemente dalla loro concentrazione di massa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • enzimi: indicazione del tipo di enzima (ad es.: proteasi, lipasi), • agenti conservanti: caratterizzazione ed etichettatura in base alla nomenclatura IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), • disinfettanti: caratterizzazione ed etichettatura in base alla nomenclatura IUPAC. <p>Eventuali profumi contenuti nel prodotto devono essere indicati sulla confezione.</p>
<p>Valutazione e verifica</p>	<p>E' necessario fornire all'organismo competente un campione dell'imballaggio del prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a ciascuno degli elementi di questo criterio.</p>
<p>Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica</p>	<p>Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta: «* contribuisce a ridurre l'inquinamento idrico * contribuisce a ridurre il consumo di risorse.»</p>
<p>Valutazione e verifica</p>	<p>Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, insieme ad una dichiarazione di conformità a questo criterio.</p>
<p>Link</p>	<p>http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378200/1378241_deter_sivibucato.pdf</p>

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DETERSIVI PER LAVASTOVIGLIE

PRODOTTO	DETERSIVI PER LAVASTOVIGLIE
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2003/31/CE del 29 novembre 2002</u> "che stabilisce criteri ecologici riesaminati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie e modifica la decisione 1999/427/CE"
Validità	31 Dicembre 2010 Validità prolungata: Decisione della Commissione 18 Novembre 2008
Requisiti dell'Imballaggio	<ul style="list-style-type: none"> a) L'imballaggio primario non può superare 2,5 grammi per unità funzionale. b) Gli imballaggi primari di cartone devono essere costituiti all'80 % di materiale riciclato. a) Gli imballaggi primari in plastica devono essere etichettati conformemente alla norma ISO 1043.
Valutazione e verifica	<p>Il richiedente deve fornire all'organismo competente che valuta la domanda un campione dell'imballaggio.</p> <p>All'organismo competente deve essere comunicato il calcolo della quantità di imballaggio primario e una dichiarazione concernente la percentuale di materiale riciclato nell'imballaggio di cartone.</p>
Informazioni sulle confezioni	<p><u>Informazioni per i consumatori</u></p> <p><u>Informazioni sull'imballaggio</u></p> <p>Il testo seguente (o il testo equivalente) deve figurare sul o nel prodotto: «Questo detergente dotato del marchio di qualità ecologica è efficace a basse temperature (***) . Selezionare sulla lavastoviglie i cicli di lavaggio a basse temperature, lavare a pieno carico e non superare il dosaggio consigliato. Ciò consentirà di ridurre al minimo il consumo di acqua e di energia e l'inquinamento idrico. Per ulteriori informazioni sul marchio di qualità ecologica: http://europa.eu.int/ecolabel. (***) Il richiedente deve indicare qui la temperatura o la gamma di temperature raccomandata che non deve superare 55 °C.»</p> <p><u>Istruzioni sul dosaggio</u></p> <p>Sulle confezioni dei prodotti devono figurare le istruzioni concernenti i dosaggi che devono specificare il dosaggio raccomandato per stoviglie «normalmente sporche» e quello per stoviglie «molto sporche», tenendo conto anche della durezza dell'acqua del luogo in cui il prodotto è commercializzato.</p> <p>Nelle istruzioni devono essere specificate le migliori modalità d'uso del prodotto a seconda del grado di sporcizia.</p> <p>Il richiedente adotterà delle misure adeguate per aiutare il consumatore a rispettare il dosaggio raccomandato, ad esempio mettendo a sua disposizione un dispositivo di dosaggio (per i prodotti liquidi o in polvere) e/o indicando le dosi raccomandate perlomeno in ml (per i prodotti liquidi o in polvere).</p> <p>Sulla confezione deve figurare una raccomandazione che inviti i consumatori a contattare il proprio fornitore di servizi idrici o l'ente locale responsabile per conoscere il grado di durezza dell'acqua.</p> <p><u>Etichettatura e informazioni sugli ingredienti</u></p> <p>Si applica la raccomandazione 89/542/CEE della Commissione, del 13 settembre 1989, relativa all'etichettatura dei prodotti detergenti e prodotti di</p>



	<p>pulizia (1) e sull'etichetta devono figurare i gruppi seguenti di ingredienti:</p> <ul style="list-style-type: none">- enzimi: indicazione del tipo di enzima;- agenti conservanti: caratterizzazione ed etichettatura in base alla nomenclatura IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). <p>Eventuali essenze profumate contenute nel prodotto devono essere menzionate sull'imballaggio.</p>
Valutazione e verifica	Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto e una dichiarazione che attesti la conformità a ciascuna della parti a), b) e c) del criterio in questione.
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	Il riquadro n. 2 del marchio di qualità ecologica deve contenere il seguente testo: « - contribuisce a ridurre l'inquinamento idrico - contribuisce a ridurre gli imballaggi».
Valutazione e verifica	Il richiedente deve fornire all'organismo che valuta la domanda un campione dell'imballaggio del prodotto che riporti l'etichetta, ed una dichiarazione che attesti la conformità al criterio in questione.
Link	http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378200/1378242_detersi_vilavastoviglie.pdf



CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO FRIGORIFERI

PRODOTTO	FRIGORIFERI
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2004/669/CE del 6 aprile 2004</u> "che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi e modifica la decisione 200/40/CE"
Validità	Criteri scaduti, in corso di revisione
Requisiti dell'Imballaggio	L'imballaggio deve soddisfare i seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> a) tutte le componenti degli imballaggi devono essere facilmente separabili, a mano, in singoli materiali al fine di agevolarne il riciclaggio; b) Ove utilizzati gli imballaggi in cartone devono essere costituiti per almeno l'80% da materiale riciclato.
Valutazione e verifica	Il richiedente deve dichiarare la conformità a questo requisito e fornire all'organismo competente, insieme alla domanda, uno o più campioni dell'imballaggio.
Informazioni sulle confezioni	Nessuna
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	Il secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve riportare le seguenti diciture: <ul style="list-style-type: none"> • basso consumo energetico, • potenziale di riscaldamento globale ridotto al minimo • basso livello di rumore
Valutazione e verifica	Il richiedente deve dichiarare la conformità a questo requisito e deve fornire una copia del marchio di qualità ecologica così come appare sull'imballaggio e/o sul prodotto e/o sulla documentazione ad esso allegata.
Link	http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378800/1378806_DecisioneEcolabelFrigoriferi2ott2004.pdf

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO LAMPADINE

PRODOTTO	LAMPADINE
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2002/747/CE del 9 settembre 2002</u> "che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lampade elettriche e modifica la decisione 1999/568/CE"
Validità	30 Aprile 2010 Validità prolungata: Decisione della Commissione 18 Novembre 2008
Requisiti dell'Imballaggio	Non devono essere usati laminati e composti plastici. Per le lampade ad attacco singolo, tutti gli imballaggi di cartone devono contenere una percentuale minima del 65 % di materiale riciclato (rispetto al peso). Per le lampade a doppio attacco, tutti gli imballaggi di cartone devono contenere una percentuale minima dell'80 % di materiale riciclato (rispetto al peso).
Valutazione e verifica	Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai requisiti.
Informazioni sulle confezioni	Il prodotto deve essere accompagnato dalle istruzioni per l'uso in cui devono figurare tra l'altro le avvertenze sulle corrette modalità d'uso a tutela dell'ambiente. In particolare: a) le informazioni (mediante pittogramma o altro) ai consumatori devono richiamare l'attenzione sulle corrette modalità di smaltimento del prodotto usato, ivi incluse le pertinenti disposizioni legislative; b) per le lampade ad attacco singolo, le lampade che non funzionano con i regolatori d'intensità luminosa devono essere contrassegnate con un'apposita etichetta e l'imballaggio deve mostrare la dimensione relativa e la forma di una lampada compatta a fluorescenza rispetto ad una tradizionale lampada ad incandescenza; c) per le lampade ad attacco doppio, le informazioni sull'imballaggio devono indicare che le prestazioni ambientali della lampada migliorano se essa viene utilizzata con un dispositivo elettronico di controllo ad alta frequenza; d) l'imballaggio deve indicare la possibilità di ottenere maggiori informazioni sul marchio di qualità ecologica al sito web: http://europa.eu.int/ecolabel .
Valutazione e verifica	Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai requisiti e fornire una copia dell'imballaggio all'organismo competente incaricato di valutare la domanda.
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	Il secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve riportare le seguenti diciture: «Ad alta efficienza energetica Vita media elevata». Se la lampada non contiene mercurio, detto riquadro può anche specificare che la lampada non contiene mercurio.
Valutazione e verifica	<i>Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai requisiti e fornire una copia del marchio di qualità ecologica così come riportato sull'imballaggio e/o sul prodotto l'organismo competente incaricato di valutare la domanda.</i>
Link	http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378200/1378245_lampadine.pdf

**CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO LAVASTOVIGLIE**

PRODOTTO	LAVASTOVIGLIE
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. 2001/689/CE del 28 agosto 2001 "che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle lavastoviglie"
Validità	Criteri scaduti, in corso di revisione
Requisiti dell'Imballaggio	Nessuno
Informazioni sulle confezioni	L'apparecchio deve essere accompagnato da un libretto di istruzioni contenente tra l'altro avvertenze sulle corrette modalità d'uso a tutela dell'ambiente e, in particolare, raccomandazioni relative al consumo ottimale di energia, acqua e additivi (detersivo, sale, ecc.) durante il funzionamento. [...]
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo: <ul style="list-style-type: none">• consumo energetico estremamente ridotto,• basso consumo di acqua,• progettato per facilitarne il riciclaggio.
Link	http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378200/1378248_lavastoviglie.pdf

**CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO LAVATRICI**

PRODOTTO	LAVATRICI
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2003/240/CE del 24 marzo 2003</u> “che modifica la decisione 2000/45/CE che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lavatrici” <u>Decisione della Commissione n. 2000/45/CE del 17 dicembre 1999</u> “che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lavatrici”
Validità	Criteri scaduti, in corso di revisione
Requisiti dell'Imballaggio	Nessuno
Informazioni sulle confezioni	La macchina deve essere accompagnata da un libretto di istruzioni contenente tra l'altro avvertenze sulle corrette modalità d'uso a tutela dell'ambiente e, in particolare, raccomandazioni relative al consumo ottimale di energia, acqua e detersivo durante il funzionamento. [...]
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	Nessuno
Link	http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378200/1378247_estensionelavatrici.pdf http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378200/1378246_lavatrici.pdf

**CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO LUBRIFICANTI**

PRODOTTO	LUBRIFICANTI
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2005/360/CE del 26 aprile 2005</u> “che stabilisce criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai lubrificanti”
Validità	31 Luglio 2010 Validità prolungata: Decisione della Commissione 18 Novembre 2008
Requisiti dell'Imballaggio	Nessuno
Informazioni sulle confezioni	Nessuno
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta: «poco nocivo per acqua e suolo; limitate emissioni di CO2.»
Valutazione e verifica	Il richiedente deve fornire all'organismo competente un campione dell'imballaggio del prodotto che presenti il marchio di qualità corredato di una dichiarazione di conformità a detto criterio.
Link	http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378500/1378583_Decisione2005_360_CE_Lubrificanti.pdf



CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO MATERASSI

PRODOTTO	MATERASSI
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2002/740/CE del 3 settembre 2002</u> "che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto e modifica la decisione 98/634/CE"
Validità	31 Dicembre 2009 Validità prolungata: Decisione della Commissione 15 Dicembre 2008
Requisiti dell'Imballaggio	Nessuno
Informazioni sulle confezioni	Sull'imballaggio deve figurare il seguente testo (o un testo equivalente): «Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto l'ecolabel, consultare il sito http://europa.eu.int/ecolabel .» «Per sapere come disfarsi correttamente del vecchio materasso, consultare il comune di residenza.»
Valutazione e verifica	Il richiedente deve allegare un campione dell'imballaggio e delle informazioni fornite con il prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a questo criterio.
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare il seguente testo: «Uso limitato di sostanze nocive Lunga durata dimostrata».
Valutazione e verifica	il richiedente deve allegare un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, accompagnato da una dichiarazione di conformità a questo criterio.
Link	http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378200/1378249_materassi%202002.pdf



CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PERSONAL COMPUTER

PRODOTTO	PERSONAL COMPUTER
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2005/341/CE del 11 aprile 2005</u> “che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai «personal computer»”
Validità	31 Maggio 2010 Validità prolungata: Decisione della Commissione 15 Dicembre 2008
Requisiti dell'Imballaggio	Gli imballaggi hanno le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> a) tutte le componenti degli imballaggi devono essere facilmente separabili, a mano, in singoli materiali al fine di agevolare il riciclaggio; b) gli imballaggi in cartone eventualmente utilizzati devono essere composti per almeno l'80 % da materiali riciclati.
Valutazione e verifica	Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce un campione/ campioni degli imballaggi all'organismo competente che valuta la domanda.
Informazioni sulle confezioni	Il prodotto deve essere posto in vendita corredato di un manuale di istruzioni che informi sul suo corretto uso dal punto di vista ecologico [...]
Valutazione e verifica	Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce all'organismo competente che valuta la domanda una copia del manuale di istruzioni.
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo: <ul style="list-style-type: none"> • ridotto consumo energetico, • progettato per facilitarne il riciclaggio, • livello di rumorosità ridotto.
Valutazione e verifica	Il richiedente dichiara all'organismo competente che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce una copia del marchio di qualità che compare sull'imballaggio e/o sul prodotto e/o sulla documentazione di accompagnamento.
Link	http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378500/1378582_DecisioneEcolabelpersonalcomputer.pdf

**CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO POMPE DI CALORE**

PRODOTTO	POMPE DI CALORE
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2007/742/CE del 9 novembre 2007</u> “che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas”
Validità	9 Novembre 2010
Requisiti dell'Imballaggio	Nessuno
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo: Nella categoria delle pompe di calore, questo prodotto si contraddistingue per: <ul style="list-style-type: none">• una maggiore efficienza energetica,• un minore impatto sul riscaldamento globale Sull'imballaggio del prodotto deve figurare il testo seguente (o un testo equivalente): «Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto l'ecolabel consultare il sito web: http://europa.eu.int/ecolabel »
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0014:0025:IT:PDF

**CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI TESSILI**

PRODOTTO	PRODOTTI TESSILI
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2002/371/CE del 15 maggio 2002</u> "che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili e modifica la decisione 1999/178/CE"
Validità	31 Dicembre 2010 Validità prolungata: Decisione della Commissione 15 Dicembre 2008
Requisiti dell'Imballaggio	Nessuno
Informazioni sulle confezioni	Nessuno
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare il seguente testo: <ul style="list-style-type: none">• inquinamento idrico ridotto• uso limitato di sostanze pericolose• copertura dell'intero ciclo produttivo
Valutazione e verifica	Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, nonché una dichiarazione di conformità a questo criterio.
Link	http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378200/1378255_tessili.pdf



CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI VERNICIANTI PER INTERNI

PRODOTTO	PRODOTTI VERNICIANTI PER ESTERNI
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2008/4452/CE del 13 agosto 2008</u> " che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni"
Validità	18 Agosto 2012
Requisiti dell'Imballaggio	Nessuno
Informazioni sulle confezioni	<p>Le seguenti informazioni devono comparire sull'imballaggio o esservi allegate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso e substrato cui è destinato il prodotto e condizioni d'uso; le informazioni devono includere istruzioni per la preparazione e di altro tipo, fra cui la corretta preparazione del substrato, consigli riguardanti l'uso per esterni (ove appropriato) o la temperatura; • raccomandazioni per la pulizia degli strumenti e la corretta gestione dei rifiuti (per limitare l'inquinamento idrico). Le raccomandazioni devono corrispondere al tipo di prodotto e all'applicazione in questione; eventualmente è possibile utilizzare pittogrammi; • raccomandazioni sulla conservazione del prodotto dopo l'apertura (per limitare i rifiuti solidi), comprese eventualmente istruzioni sulla sicurezza; • per i rivestimenti più scuri ai quali non si applica il criterio 7a), istruzioni sull'uso del fondo o della pittura di base più adatti (muniti di marchio comunitario di qualità ecologica); • istruzioni sulla necessità di seguire un trattamento speciale per la pittura inutilizzata ai fini dello smaltimento sicuro nell'ambiente e sul divieto di eliminarla con i rifiuti domestici o gettarla via. Le informazioni sull'eliminazione e la raccolta devono essere disponibili presso l'autorità locale; • raccomandazioni su misure preventive di protezione per l'utilizzatore del prodotto. Sull'imballaggio, o allegato ad esso, deve figurare il seguente testo (o un testo equivalente): "Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto l'ecolabel consultare il sito web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/".
Valutazione e verifica	Al momento della domanda il richiedente deve allegare un campione dell'imballaggio del prodotto, unitamente a una dichiarazione di conformità a questi criteri.
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	<p>Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • buone prestazioni per uso esterno • uso limitato di sostanze pericolose • basso contenuto di solventi.
Valutazione e verifica	il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.
Link	http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_files/Ecolabel/Criteri/com_2008_4452_it_esterni.pdf



CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI VERNICIANTI PER INTERNI

PRODOTTO	PRODOTTI VERNICIANTI PER INTERNI
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2008/4453/CE del 13 agosto 2008</u> "che stabilisce criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni"
Validità	18 Agosto 2012
Requisiti dell'Imballaggio	Nessuno
Informazioni sulle confezioni	<p>Le seguenti informazioni devono comparire sulla confezione o allegate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso e substrato cui è destinato il prodotto e condizioni d'uso; le informazioni devono includere istruzioni per la preparazione e di altro tipo, fra cui la corretta preparazione del substrato, consigli riguardanti l'uso per interni (ove appropriato) o la temperatura; • raccomandazioni per la pulizia degli strumenti e la corretta gestione dei rifiuti (per limitare l'inquinamento idrico). Le raccomandazioni devono corrispondere al tipo di prodotto e all'applicazione in questione; eventualmente è possibile utilizzare pittogrammi; • raccomandazioni sulla conservazione del prodotto dopo l'apertura (per limitare i rifiuti solidi), comprese eventualmente istruzioni sulla sicurezza; • per i rivestimenti più scuri ai quali non si applica il criterio 7a), istruzioni sull'uso del primer o della pittura di base più adatti (se possibile muniti di marchio comunitario di qualità ecologica); • per i rivestimenti per decorazione spessi un testo che informi che si tratta di pitture destinate specificamente a dare un effetto decorativo tridimensionale; • istruzioni sulla necessità di seguire un trattamento speciale per la pittura inutilizzata ai fini dello smaltimento sicuro nell'ambiente e sul divieto di eliminarlo con i rifiuti domestici. Le informazioni sull'eliminazione e la raccolta devono essere richieste all'autorità locale; • raccomandazioni su misure preventive di protezione per l'utilizzatore del prodotto. <p>Sull'imballaggio, o allegato ad esso, deve figurare il seguente testo (o un testo equivalente): "Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto l'ecolabel consultare il sito web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel".</p>
Valutazione e verifica	Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto, nonché una dichiarazione attestante la conformità a questo criterio.
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	<p>Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • buone prestazioni per uso interno • uso limitato di sostanze pericolose • basso contenuto di solventi
Valutazione e verifica	il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.
Link	http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_files/Ecolabel/Criteri/com_2008_4453_it_interni.pdf



CRITERI ECOLABEL PER I SAPONI, SHAMPOO E BALSAMI PER I CAPELLI

PRODOTTO	SAPONI, SHAMPOO E BALSAMI PER I CAPELLI
Atto di riferimento	<p><u>Decisione della Commissione n.2007/506/CE del 21 giugno 2007</u> "che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli"</p>
Validità	21 Giugno 2010
Requisiti dell'Imballaggio	<p>a) <u>Il rapporto peso/contenuto (WCR)</u> deve essere inferiore a 0,30 g di imballaggio per grammo di prodotto ed è calcolato con la seguente formula:</p> $WCR = \sum ((W_i + N_i) / (D_i \times r))$ <p>dove:</p> <p>W_i → peso (in g) del componente d'imballaggio i (applicabile sia all'imballaggio primario che secondario), comprese eventuali etichette;</p> <p>N_i → peso (in g) del componente dell'imballaggio proveniente da materiale vergine piuttosto che da fonti riciclate (applicabile sia all'imballaggio primario sia secondario). Se il componente dell'imballaggio non contiene materiale riciclato, N_i = W_i;</p> <p>D_i → peso in grammi del prodotto contenuto nel componente d'imballaggio;</p> <p>r → il numero di riutilizzi, cioè il numero di volte che il componente d'imballaggio i viene utilizzato per lo stesso scopo attraverso un sistema di restituzione o riempimento (per definizione r = 1 se non c'è riutilizzo).</p> <p>Se l'imballaggio viene riutilizzato, r è fissato a 20 per la plastica e a 10 per il cartone ondulato, a meno che il richiedente non riesca a documentare un numero maggiore di riutilizzi.</p> <p><i>Valutazione e verifica:</i> Presentazione del calcolo del rapporto peso/contenuto (WCR).</p> <p>b) <u>Etichettatura dell'imballaggio</u> Per consentire l'identificazione delle varie parti dell'imballaggio a fini di riciclaggio, le parti in plastica dell'imballaggio primario devono essere contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente. I tappi e le pompe non sono soggetti a questo obbligo.</p> <p><i>Valutazione e verifica</i> Dichiarazione completa e firmata. Campione dell'imballaggio primario.</p> <p>c) <u>Dosaggio</u> L'imballaggio deve essere concepito in modo da agevolare un dosaggio corretto, ad esempio garantendo che l'apertura non sia troppo ampia.</p> <p><i>Valutazione e verifica</i> Descrizione del sistema di dosaggio.</p> <p>d) <u>L'imballaggio non deve contenere</u> additivi a base di cadmio o di mercurio o composti di tali elementi, né additivi non conformi al criterio 8.</p> <p><i>Valutazione e verifica</i> Dichiarazione del produttore di imballaggi.</p>
Valutazione e verifica	Vedi qui sopra.
Informazioni sulle confezioni	Vedi "Requisiti dell'Imballaggio"



Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	A norma dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1980/2000, nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta: «* Impatto minimo sugli ecosistemi acquatici * Conforme a rigorosi requisiti di biodegradabilità * Limita i rifiuti di imballaggio».
Valutazione e verifica	Il richiedente deve fornire un esemplare dell'imballaggio del prodotto su cui figura il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.
Link	http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01379400/1379402_Decisione%20della%20Commissione%202007_506_CE.pdf



CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO TELEVISORI

PRODOTTO	TELEVISORI
Atto di riferimento	<p><u>Decisione della Commissione n. 2009/300/CE del 12 marzo 2009</u> "che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori"</p> <p><u>La Decisione 2009/300/CE abroga la precedente n. 2002/255/CE del 25 marzo 2002 che rimane comunque valida fino al 31 ottobre 2009</u></p>
Validità della 2009/300/CE	Dal 1° novembre 2009 al 31 ottobre 2013
Requisiti dell'Imballaggio	Nessuno.
Informazioni sulle confezioni	Il televisore deve essere venduto allegando le istruzioni per l'uso in cui devono figurare avvertenze sulle corrette modalità d'uso a tutela dell'ambiente. Le informazioni devono essere presentate in un unico punto, facile da reperire, nelle istruzioni d'uso e anche sul sito web del fabbricante. [...]
Valutazione e verifica	Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme a questi requisiti e deve fornire all'organismo competente che valuta la richiesta, una copia del manuale di istruzioni.
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	<p>Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevata efficienza energetica • Emissioni ridotte di CO2 • Progettato per essere facilmente riciclabile
Valutazione e verifica	il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a tali requisiti e fornire all'organismo competente responsabile del rilascio copia del marchio di qualità ecologica corrispondente a quello raffigurato sull'imballaggio e/o sul prodotto e/o nella documentazione allegata.
Link	http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_files/Ecolabel/IT%20L82%2028-3-09.pdf

**CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO TESSUTO-CARTA**

PRODOTTO	TESSUTO-CARTA
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2001/405/CE del 4 maggio 2001</u> "che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta"
Validità	4 Gennaio 2010 Validità prolungata: Decisione della Commissione 15 Dicembre 2008
Requisiti dell'Imballaggio	Nessuno
Informazioni sulle confezioni	Nessuno
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	Il riquadro 2 del marchio di qualità ecologica deve contenere il testo seguente: <ul style="list-style-type: none">• inquinamento acquatico ridotto,• inquinamento atmosferico ridotto,• emissioni ridotte di gas a effetto serra e basso consumo di elettricità. Oltre al marchio di qualità ecologica il produttore può indicare la percentuale minima di fibre riciclate utilizzate.
Link	http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378200/1378257_tessuto carta.pdf